

**È uscito il primo numero della Gazzetta Musicale di Milano, anno 1884.** Contiene articoli di Salvatore Farina, Ugo Pesci, ecc., ecc., illustrazioni, fra le quali due bellissimi ritratti: di Verdi e di Mario. Si spedisce gratis un numero di saggio a chi ne fa richiesta al R. stabilimento Ricordi in Milano.

ACQUI— TIPOGRAFIA DINA, accanto alla Posta. GHIAZZA ANGELO Gerente Responsabile.

**Lotto Pubblico**

Estrazione del 12 Gennaio 1884.

Torino	23	75	49	25	40
Bari	25	76	72	17	41
Firenze	55	48	10	15	8
Milano	25	48	79	1	85
Napoli	15	8	14	50	83
Palermo	50	69	56	40	29
Roma	18	75	65	51	5
Venezia	48	84	9	23	57

IN NOME DI S. M. UMBERTO PRIMO

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IL PRETORE

del Mandamento d'Acqui ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa penale sulle private istanze rispettivamente delli CHIDO LUIGI ed ANGELO RAPETTI.

CONTRO

RAPETTI ANGELO di Francesco, d'anni 40

E

CHIDO LUIGI fu Domenico, d'anni 37, ambo negozianti, pizzicagnoli, di questa città.

IMPUTATI

Il Rapetti, di pubblica ingiuria col mezzo della stampa; per avere fatto inserire nei N. 54, 56, 58, 59 del giornale la Gazzetta d'Acqui, pubblicati in questa città nei giorni 10, 17, 24 e 28 Luglio 1883, un articolo intitolato « Dichiarazione » contenente espressioni ingiuriose ed insinuazioni ledenti l'onore e la reputazione all'indirizzo di Chiodo Luigi negoziante pizzicagnolo; reato previsto e punito a senso dell'art. 572, 2.° alinea del Codice Penale.

Il Chiodo, pure di pubblica ingiuria nei sensi dell'art. 572 del Codice Penale, per avere nei primi di Giugno e nel 27 Luglio 1883, sulla pubblica via di Acqui ed alla presenza di varie persone, dichiarato che il Rapetti Angelo ripeteva da lui la metà prezzo d'un contratto di maiali da loro in comune fatto con certo Ferrero Gerolamo, sebbene tale metà prezzo, esso Chiodo avesse già una volta consegnato al Rapetti;

In esito al dibattimento avanti ed oggi seguito; sentiti, nelle sue orali conclusioni anzitutto il Chiodo parte civile a mezzo anche del proprio Avvocato Arturo Traversa, e nelle sue requisitorie il P. Ministero in persona del Vice Pretore Cav. Bistolfi-Carozzi Avv. Gustavo, e per ultimo l'imputato Rapetti nelle sue discolpe, assistito anche dai propri difensori Avvocati signori Giacomo Ottolenghi e Francesco Fiorini;

Atteso che sino a quando il Rapetti si fosse tenuto limitato a querimoniarsi su pei giornali, come ebbe a fare per ben quattro volte di seguito lo scorso luglio sulla locale « Gazzetta d'Acqui » che dei sette maiali da un Ferrero di Nizza comperati in società col proprio cognato Luigi Chiodo si schermisse questi di soddisfarne al venditore Ferrero la sua metà prezzo, adducendo di averne a mani di esso Rapetti già fatto il relativo pagamento, certo che nella pubblicità data ad un tal fatto, non risolvendosi in fondo che nella rivelazione d'una possibile controversia d'indole meramente civile fra di Ferrero e Chiodo, e per la quale non si sa invero trovar ragione perchè dovesse il Rapetti tanto appassionarsi, ben ebbe già a pronunciarsi il superiore Tribunale che non si possano ravvisare gli estremi d'alcuna diffamazione, e manco pure d'ingiuria per cui dovesse il Rapetti essere chiamato a penalmente rispondere, ma dopo che lo stesso Rapetti, non pago dell'esposizione del fatto, volle scendere a trarne delle deduzioni, a commentarlo e farvi degli apprezzamenti quali si leggono nella « Dichiarazione » da lui data alle stampe colla propria firma, senza dubbio che deve ritenersi essere con ciò il Rapetti venuto a rendersi contabile del reato che gli si addebita, avvegnachè per il significato e la portata delle espressioni da lui usate, per lo spirito che informa tutta la sua « Dichiarazione », non può menomamente dubitarsi che ad abbondanza si riscontrano nella « Dichiarazione » medesima tutti i caratteri dell'ingiuria fatta pubblicamente col mezzo della stampa e cadente quindi sotto la sanzione di cui all'art. 572, 2.° alinea del Codice Penale in correlazione col precedente art. 571, e punibile, a seconda delle circostanze, colle pene, applicabili però anche separatamente, del carcere fino ad un mese, o cogli arresti e colla multa estensibile alle trecento lire.

E di vero il rinfacciare in pubblico su di un giornale, come ha fatto al Chiodo il Rapetti nella sua « Dichiarazione » che esso Chiodo fa ripassare i suoi creditori « senza lasciarsi più vedere, l'invitarlo a riflettere che

« il primo capitale di un negoziante si è l'onestà, che « fa cosa iniqua a spargere in pubblico cosa interamente « falsa, la quale non può avere altro effetto che di « screditarlo » ed il soggiungere poi da ultimo nel N. 59 del 28 Luglio, dopo veduto che il Chiodo non s'era fatto vivo, « che la caratteristica del Chiodo non « è certamente il coraggio, perchè non si fosse presen- « tato a proporgli una soluzione della vertenza come « si usa fra uomini d'onore, terminando la sua inter- « merata col mettersi a sua disposizione e « coll'avver- « tirlo che non riconosceva in lui nessuna superiorità « eccetto che nel così detto Giuoco della Bestia; » il dire e l'affermare alla faccia del pubblico tutto ciò non è sostanzialmente, anche senza bisogno di leggere fra le linee, come proclamare in chiari termini ai quattro venti che il Chiodo è un negoziante disonesto, un malapaga, un menzognero, un codardo, un giuocatore? E tutto ciò non è evidente essere più che non basti per intaccare e menomare l'onoratezza di un probro negoziante, quale il Chiodo ha diritto d'essere rispettato, senza che la legge consenta sia a nessuno permesso di provargli il contrario? In nessun caso quindi, e quando anche pur vero fosse e provato per ipotesi quanto dal Rapetti si venne narrando a carico del Chiodo, non per questo varrebbe a stornare dal di lui capo l'incorsa penale responsabilità dipendentemente dalle espressioni oltraggiose dal medesimo bandite in pubblicato su di un giornale a carico del Chiodo. — Nè ancor meno può lusingarsi di sottrarsi il Rapetti alle conseguenze del proprio malfatto col protestare, come ha fatto all'udienza, di non aver avuto punto intenzione di offendere il Chiodo, ma semplicemente di rettificare le cose a salvaguardia del proprio buon nome, perchè già si disse e si ripete che l'ingiuria non ista già nella nuda espressione del fatto, ma sibbene nel modo e ne' termini in cui venne dal Rapetti apprezzato e commentato, modo e termini che sono di per se stessi tali all'evidenza da offendere l'onorabilità di qualunque persona, specie poi se negoziante, mentre poi tutto il tono, tutte le frasi della sua « Dichiarazione » sorgono a smentire la pretesa buona fede che ora dal Rapetti si vorrebbe accampare per sottrarsi alle gravi conseguenze del proprio trascorso.

Se però non può sfuggire il Rapetti alla meritata pena; con applicazione del benigno disposto dell'art. 683 del Codice Penale, gli può e gli si deve la pena medesima ridurre a quella più mite di polizia, tenendogli conto a speciale attenuante, oltrechè degli impregiudicati precedenti, del risentimento dell'animo facilmente spiegabile, e fino ad un certo punto giustificabile, in chi, come il Rapetti, almeno subbiottivamente era mosso dal punto che fosse in fondo falsamente tacciato dal Chiodo di essersi trattenuto del denaro destinato ad altri.

Atteso che la pure instata pubblicazione della presente troverebbe il suo legale riscontro nell'art. 581 Codice Penale.

Atteso per ultimo quanto al danno richiesto dalla parte civile che, per espresso disposto dall'art. 73 del più volte menzionato Codice Penale, in materia d'ingiuria la riparazione può sempre aver luogo anche per il danno solamente morale, essendo per omai costante giurisprudenza poi rimesso al savio criterio del giudice l'equamente arbitrarlo, tenuto il debito conto di tutte le circostanze.

Riguardo poi all'altro reato egualmente di pubblica ingiuria a sua volta dal Rapetti al Chiodo imputato, ritenuto essersi avanti all'aprirsi del pubblico dibattimento per parte dello stesso Rapetti pisanamente desistito dalla propria querela;

Ritenuto che trattasi di reato per cui giusta l'art. 586 del Codice Penale si può solo procedere ad istanza della parte lesa; — che la desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di causa ed anche all'aprirsi del pubblico dibattimento, coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse;

Che infine a termini dell'altro art. 120, verificata la desistenza, incombe al giudice di dichiarare non esser luogo a procedimento;

Visti ad un tempo gli altri art. 342, 343 dello stesso Codice:

IL PRETORE

Giudica reo pertanto l'Angelo Rapetti del delitto di pubblica ingiuria col mezzo della stampa verso la persona del Luigi Chiodo come sopra ascrittogli previsto e punito giusta l'art. 572, seconda alinea del codice penale, ed in applicazione anche degli altri articoli 581, 584, 683, 35, 63, 72, 73 dello stesso codice, 568, 569, 571 del correlativo codice di procedura lo condanna alla pena dell'ammenda in lire 30, nelle spese e danni verso la parte civile che si liquidano in L. 200, quella dell'avvocato ed ogni altra spesa quivi compresa; ordinando che della presente a maggiori spese del Rapetti venga fatta pubblicazione nella locale Gazzetta medesima d'Acqui.

Dichiara non farsi luogo invece a procedimento in confronto del Chiodo a dipendenza del reato di pubblica ingiuria dal Rapetti già querelatogli, atteso la desistenza da questo in di lui favore fattane, tenuto il recedente Rapetti a rifondere all'erario le spese da questo per avventura anticipate.

Acqui 31 Dicembre 1883.

All'originale

Firmato CELLE' PRETORE

Per copia conforme

DEALESSANDRIS Vice Cancelliere.

**Da affittare pel prosimo Marzo**

Quattro camere con due soffitte, Piazza del mercato delle bovine.

Dirigersi presso questa Tipografia.

**Estrazione Irrevocabile**  
24 Febbraio 1884  
**Lotteria di Verona**

**COMUNE DI VISONE**

Popolazione 2079

Per dimissione volontaria della titolare è aperto il concorso a tutto il corr. gennaio alla carica di levatrice per la cura delle partorienti povere, collo stipendio annuo di L. 250.

Le condizioni della nomina sono visibili nella segreteria municipale.

Visone 13 gennaio 1884.

P. la Giunta Municipale  
IL SINDACO  
DE LORENZI

**MUNICIPIO DI VERONA**

In forza del Decreto Governativo 16 Ottobre p. l'estrazione della LOTTERIA NAZIONALE avrà luogo **immancabilmente ed irrevocabilmente** il

**24 FEBBRAIO 1884**

colle norme indicate nell'avviso ufficiale di questo Municipio in data 30 Dicembre u. s. N. 25333, Divisione I, che si distribuisce gratis in tutto il Regno dagli incaricati della vendita dei biglietti e si spedisce franco a chiunque ne faccia domanda alla Di'ta Fratelli Casareto di Francesco di Genova, Concessionaria della Lotteria.

Verona, 2 Gennaio 1884.

Il Sindaco ff.

A. GUGLIELMI

L'Assessore

Il Segretario

GIUSEPPE IPSEVICH

A. ALBERTI.

In conformità al precedente avviso ufficiale del Municipio di Verona, l'estrazione si farà **assolutamente il 24 Febbraio prossimo**. Gli incaricati dell'emissione generale avvertono frattanto il pubblico che **i biglietti da una lira e d'un solo numero ciascuno sono esauriti.**

**Resta disponibile**

una limitata quantità di biglietti da Lire 5 e 10 rappresentanti di conseguenza 5 e 10 numeri ciascuno, coi quali, per poco tempo ancora, sarà possibile soddisfare le richieste in detto taglio, così per la vendita separata, come a **Centinaia completi e ripetuti nelle Cinque Categorie**, combinazione la quale garantisce premi sicuri e moltiplicati dal minimo di Lire Cento al massimo di

**MEZZO MILIONE**

Il completo Bollettino ufficiale dell'estrazione sarà distribuito GRATIS: esso porterà i numeri vincitori di tutti i **Cinquantamila premi**, pagabili in contanti senza alcuna ritenuta per

**2 Milioni e 500 Mila Franchi**

**RIVOLGERE SOLLECITAMENTE**

le richieste accompagnate dall'importo alla Banca **Fratelli CASARETO di Francesco**, in GENOVA, Via Carlo Felice, 10 incaricata dell'emissione

La spedizione dei biglietti si fa raccomandata e franca di porto, per le richieste di un centinaio e più: **alle inferiori aggiungere cent. 50 per le spese postali.**

I **vaglia telegrafici** devono avvisarsi con dispaccio semplice diretto: **CASARETO Genova** in cui il mittente deve indicare il proprio preciso indirizzo e l'oggetto della fatta rimessa.

La vendita è pure aperta in GENOVA presso: **F.lli BINGEN** Banchieri, Piazza Campetto, 1 — **OLIVA Francesco Giacinto** Cambiavalute, Via S. Luca, 103.

In VERONA, presso la Civica Cassa di Risparmio. In tutto il Regno presso i Cambiavalute, Banche Popolari, Esattorie Erariali, Comunali, Banche del Lotto, ed in generale a tutti i Rivenditori di biglietti di Lotterie.

In ACQUI presso il Banchiere **G. P. Debenedetti** e presso questa **Tipografia.** 2-5